



SENT. N. 109/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23851** del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- N.F., c.f. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*, rappresentato

e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.

Lorenzo Papa del Foro di Novara presso il cui studio sito in Borgomanero (NO),

Viale G. Marconi, n. 58 ha eletto domicilio e dall'Avv. Silvia Taccoli del Foro

di Torino;

PEC: *avvlorenzopapa@pec.ordineavvocatinovara.it*

PEC: *avv.taccoli@pec.sltaccoli.com*;

-L.S.M., c.f. *omissis*, nato a Napoli, il *omissis*

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*,

rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Laura Formentin e dall'Avv. Federica Boggio del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio dall'Avv. Laura Formentin, sito in Torino, Corso Re Umberto n. 65,

PEC: *lauraformentin@pec.ordineavvocatitorino.it*

PEC: *federicaboggio@pec.ordineavvocatitorino.it*,

VISTO il D.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla camera di consiglio del 25 settembre 2024, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del SPG Cons. Carlo Alberto Martini e l'Avv. Laura Formentin in difesa di parte convenuta, come da verbale.

PREMESSO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio L.S.M. e N.F., rispettivamente Brigadiere e Colonnello della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di *omissis* per sentirli condannare al risarcimento del danno, a titolo di dolo, in relazione ad un'ipotesi di assenteismo, indebita erogazione di emolumenti stipendiali e abuso d'ufficio. La Procura ha quantificato il danno subito dal Ministero dell'Economia e Finanza (Corpo della Guardia di Finanza) nella somma complessiva di euro 222.374,82, di cui euro 62.454,69 a carico di M.L.S. (euro 20.818,23 a titolo di danno patrimoniale diretto, corrispondente alla misura degli emolumenti lordi indebitamente percepiti, ed euro 41.636,46 a titolo di danno all'immagine).

La Procura ha richiamato gli atti relativi al procedimento penale per i reati di

cui agli artt. 323, 476 co. I e II, 479, 640, co. II n. 1, del c.p., 215 del c.p.m., 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, procedimento penale sfociato nella sentenza n. 275/2021 resa nei confronti del convenuto L.S. ex art. 444

c.p.p, dal Tribunale di Vercelli, divenuta irrevocabile il 30 settembre 2021.

In particolare, la Procura contabile ha richiamato gli atti d'indagine istruttori, tra cui le intercettazioni, da cui sarebbe emerso che L.S., Capo Sezione

logistico-amministrativa e autista del Colonnello N. avrebbe

indicato, nella documentazione lavorativa necessaria ai fini dell'ottenimento degli emolumenti retributivi, attività lavorative mai espletate e avrebbe fatto un uso improprio dell'auto di servizio inducendo in errore il MEF sull'erogazione della retribuzione.

2. Il convenuto L.S. si è costituito in giudizio con memoria, evidenziando di aver già integralmente risarcito il danno patrimoniale diretto ammontante ad euro 20.818,23, con due versamenti, rispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 5.818,23, in favore del Corpo della Guardia di Finanza.

Ha quindi chiesto, in via preliminare, la definizione tramite rito abbreviato mediante il pagamento della somma di euro 12.490,94 (corrispondente al 30 per cento della richiesta relativa al danno all'immagine di cui in citazione), allegando il parere favorevole della Procura contabile reso in data 5 febbraio 2024 confermato alla camera di consiglio del 13 marzo 2024.

3. A seguito della camera di consiglio del 13 marzo 2024, il Collegio, con **decreto n. 7/2024**, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di euro 12.490,94 (dodicimilaquattrocentonovanta/94) a favore del favore del Ministero

dell'Economia e delle Finanze Corpo della Guardia di Finanza, e ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento dell'importo sopra indicato in favore dell'Amministrazione sopra indicata, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell'udienza del 25 settembre 2024 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

4. L'avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 7/2024, risulta comprovato dalla seguente documentazione agli atti:

-quietanza erario della Tesoreria di Torino in data 28 maggio 2024 attestante l'avvenuto versamento tramite bonifico da parte di L.S.M. della somma di euro 12.490,94.

5. La regolarità e l'adequatezza di tale documentazione sono state verificate con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto L.S.M.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore

Alessandra OLESSINA

F.to digitalmente

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione
dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente